

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 LUGLIO 2022, N. 86

OGGETTO: *Approvazione del disciplinare per la nomina dei soggetti terzi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) in seno alla Consulta regionale per la salute mentale.*

Schema di deliberazione 5 luglio 2022, n. 69

Verbale n. 20

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Marco	VINCENZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 75;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche, recante il "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio", di seguito denominato regolamento di organizzazione;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e successive modifiche e, in particolare l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale la Consulta *“è composta da rappresentanti delle associazioni senza fine di lucro, che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello regionale. In particolare, la Consulta è composta da:*

- a) 5 rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;*
- b) 2 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;*
- c) 3 rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;*
- d) 3 rappresentanti designati dalle società scientifiche;*
- e) 3 esperti designati dal Consiglio tra gli operatori del settore.”;*

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche apportate dalle leggi regionali: 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) alla citata l. r. 6/2006:

- a) aspetti, competenze e adempimenti relativi alla Consulta – concernenti, in particolare, la sede, l'atto di costituzione, lo svolgimento delle funzioni di segreteria, la promozione delle iniziative tese ad assicurarne il funzionamento e la copertura finanziaria delle attività di sua pertinenza – fanno ora capo a organi/strutture del Consiglio regionale;
- b) compete all'amministrazione del Consiglio regionale, oltre che l'avvio della procedura per la designazione, da parte del Consiglio regionale, di *“3 esperti tra gli operatori del settore”* di cui alla citata lettera e) del comma 1, dell'articolo 2 anche l'attivazione della procedura per la designazione degli altri n. 13 componenti designati dai soggetti di cui alle sopra riportate disposizioni normative, ossia dalle "associazioni dei familiari" (n. 5), dalle "associazioni degli utenti" (n. 2), dagli "organismi di volontariato e per la tutela dei diritti" (n. 3) e dalle "società scientifiche" (n. 3), di seguito denominati soggetti terzi;
- c) con riferimento ai soggetti terzi, la richiamata normativa dispone che a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Consulta siano quelli di essi "più rappresentativi a livello regionale";
- d) il Consiglio regionale designa tre componenti della Consulta, di cui uno con funzioni di Presidente;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 28 giugno 2017, n. 88 (L.r. 6/2006 e ss.mm. Determinazioni e indirizzi in merito alla Consulta regionale per la salute mentale. Modifiche all'Allegato A bis del Regolamento di organizzazione.);

RITENUTO, anche alla luce dell'esperienza maturata di dover ridefinire, ai fini del rinnovo della Consulta, le modalità attraverso cui procedere alla individuazione dei soggetti terzi "più rappresentativi a livello regionale";

RITENUTO opportuno procedere, al riguardo, in particolare attraverso:

- a) la previsione di un elenco dei soggetti terzi, articolato in quattro sezioni corrispondenti alle diverse categorie di essi di cui alle citate lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 2;
- b) l'indicazione di parametri/criteri di rappresentatività dei soggetti terzi;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare l'Allegato A (Disciplinare per la nomina dei soggetti terzi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) in seno alla Consulta regionale per la salute mentale.);
2. di revocare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 giugno 2017, n. 88;
3. di stabilire che la disciplina di cui alla presente deliberazione si applica a decorrere dal prossimo rinnovo della Consulta regionale per la salute mentale;
4. di dare mandato alle strutture competenti per l'attivazione delle procedure di rinnovo della Consulta regionale per la salute mentale;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa al Segretario generale.

LA SEGRETARIA GENERALE
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Marco Vincenzi

Disciplinare per la nomina dei soggetti terzi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) in seno alla Consulta regionale per la salute mentale.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente disciplinare norma le modalità ed i criteri per la individuazione dei rappresentanti designati dalle associazioni senza fini di lucro di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 6/2006.

Art. 2
(Avviso pubblico)

1. Ai fini dell'individuazione delle associazioni senza fine di lucro che operano sul territorio, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti e delle società scientifiche di cui all'articolo 2, comma 1, della citata l.r. 6/2006, più rappresentativi a livello regionale, il Consiglio regionale pubblica, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito istituzionale, apposito avviso per la formazione dell'"elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale per la salute mentale", di seguito denominati, rispettivamente, elenco e Consulta.

Art. 3
(Elenco)

1. L'elenco è articolato nelle seguenti quattro sezioni, ciascuna corrispondente a una categoria dei soggetti terzi, ossia dei soggetti che, diversi dal Consiglio regionale, ai sensi del citato comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 6/2006 hanno titolo a designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta:

- a) Sezione associazioni dei familiari;
- b) Sezione associazioni degli utenti;
- c) Sezione organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
- d) Sezione società scientifiche.

2. L'elenco, che ha durata fino alla data di pubblicazione dell'avviso di rinnovo della Consulta di cui all'articolo 2, è approvato con apposita determinazione del direttore della struttura competente in materia di nomine e designazioni. Lo stesso è pubblicato sul sito del Consiglio regionale.

Art. 4
(Criteri e parametri di rappresentatività)

1. Ai fini della formazione dell'elenco si applicano i seguenti parametri/criteri di rappresentatività dei soggetti terzi:

- a) numero di soci/iscritti sul territorio regionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di formazione dell'elenco, numero da considerarsi non in valore assoluto ma in rapporto alla popolazione residente nella provincia/città metropolitana in cui ha la propria sede il soggetto terzo al 31 dicembre dell'ultimo aggiornamento ISTAT;
- b) numero di anni di specifica, effettiva e documentata attività svolta nel settore della salute mentale a livello regionale e locale;
- c) numero di anni di vita non inferiore a tre rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione nell'Elenco;
- d) eventuale strutturazione regionale e, rispetto alla sede principale, eventuali articolazioni organizzative (sedi/sportelli) sempre sul territorio regionale;

e) bilancio di previsione o rendiconto consuntivo degli ultimi tre anni regolarmente approvati dai competenti organi.

2. Con riferimento alle società scientifiche, oltre ai parametri/criteri di rappresentatività di cui al comma 1, si applicano anche i seguenti:

a) numero di eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) svolti sul tema della salute mentale sul territorio regionale;

b) numero di atti di rilevanza tecnico-scientifica prodotti con riferimento al tema della salute mentale.

3. Con riferimento ai parametri/criteri di cui ai commi 1 e 2:

a) sulla base del risultato ottenuto dal rapporto risultante tra il dato dei soci/iscritti di cui alla lettera a), del comma 1 (intendendosi anche i volontari che prestano servizio attivo presso il soggetto terzo e che figurano inseriti in tale ruolo in appositi elenchi/registri) ed il dato della popolazione residente nella provincia/città metropolitana in cui ha la propria sede il soggetto terzo al 31 dicembre dell'ultimo aggiornamento ISTAT, viene attribuito un punteggio pari a 50 al soggetto terzo con rapporto più alto e via via, a scalare di 5, ai soggetti terzi con rapporto di volta in volta inferiore (esempio: 45 punti al secondo, 40 al terzo, 35 al quarto, ecc.);

b) alla specifica, effettiva e documentata attività, a livello regionale e locale, nel settore della salute mentale di cui alla lettera b) del comma 1 sono assegnati i seguenti punteggi rispetto al numero di anni di attività:

1) fino a 10 anni di attività: 5 punti;

2) da più di 10 anni fino a 20 anni di attività: 7.5 punti;

3) da più di 20 anni di attività: 10 punti;

c) al numero di anni di vita di cui alla lettera c) del comma 1, sono assegnati i seguenti punteggi:

1) da 3 fino a 10 anni di vita: 5 punti;

2) da più di 10 anni fino a 20 anni di vita: 7.5 punti;

3) da più di 20 anni di vita: 10 punti.

d) per ciascuna articolazione organizzativa (sedi/sportelli) di cui alla lettera d) del comma 1 ulteriore rispetto alla sede principale, è assegnato un punto per ciascuno di esse;

e) ai bilanci di previsione o rendiconti consuntivi degli ultimi tre anni regolarmente approvati dai competenti organi, di cui alla lettera e), del comma 1: punti 1 nel caso siano stati approvati, 0 punti in caso di assenza di approvazione anche di uno solo di essi;

f) agli eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) svolti di cui alla lettera a) del comma 2, è assegnato un punto per ciascuno di essi;

g) agli atti di rilevanza tecnico-scientifica prodotti di cui alla lettera b) del comma 2, è assegnato un punto per ciascuno di essi.

Art. 5

(Valutazione)

1. La struttura competente in materia di nomine e designazioni effettua l'istruttoria delle domande pervenute nel rispetto dei criteri e modalità di cui al presente disciplinare.

Art. 6

(Nomina dei rappresentanti dei soggetti terzi)

1. La costituzione della Consulta, con riferimento ai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) della citata l.r. 6/2006, è effettuata garantendo la rappresentatività di ciascuna provincia del Lazio in seno alla stessa.

2. Il Presidente del Consiglio regionale invita i soggetti risultati, sulla base del punteggio conseguito, in posizione utile nell'ambito delle rispettive sezioni in cui è articolato l'elenco a designare ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 6/2006 il proprio rappresentante, effettivo e supplente, in seno alla Consulta.

3. Al fine del rispetto del principio di rappresentatività delle province di cui al comma 1, qualora tra tutti i soggetti collocati in posizione utile nell'ambito delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1 in cui è articolato

l'elenco, non siano rappresentate tutte le province, si procede individuando nell'ambito della sezione di cui alla lettera a), del medesimo comma 1, dell'articolo 3, e fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti di cui alla medesima lettera a), l'associazione o le associazioni espressione di province non rappresentate che risultano immediatamente prime classificate nell'elenco.

4. Qualora, ad esito della procedura di cui al comma 3, nell'ambito della sezione di cui alla citata lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 non vi siano, o vi siano solo in parte, associazioni espressione delle province non rappresentate, si provvede con i medesimi criteri e modalità, individuando la parte non rappresentata prima tra le associazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, dell'articolo 3 e, in caso di ulteriore esito negativo si procede, nell'ordine, con i soggetti di cui alle successive lettere c) e d) del medesimo comma 1 dell'articolo 3.

5. Il principio di rappresentatività delle province di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui non sia pervenuta alcuna istanza di soggetti espressione delle stesse.